

DECRETO DIGNITA'				
I CAMBIAMENTI DAL 14 LUGLIO 2018 PER I NUOVI CONTRATTI A TERMINE				
Articolo	Oggetto	Prima	Dopo	Note
19, co. 1	Durata massima del singolo contratto a termine	Non superiore a 36 mesi in tutto, non derogabili da parte del contratto collettivo	Senza causali: massimo 12 mesi. Con causali: massimo 24 mesi. Tali termini non sono derogabili dal contratto collettivo	Le causali previste sono: a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori; b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria
19, co. 2	Durata massima di tutti i contratti a termine tra le stesse parti	36 mesi, inclusi periodi di missione per mansioni di pari livello e categoria legale, in somministrazioni a termine	24 mesi, inclusi periodi di missione per mansioni di pari livello e categoria legale, in somministrazioni a tempo determinato	Eccetto previsioni dei contratti collettivi e attività stagionali. Se si superano i 24 mesi, per effetto di uno o più contratti, trasformazione a tempo indeterminato dalla data del superamento
19, co. 4, e 21	Rinnovo del contratto a termine	Massimo 36 mesi in tutto, più pause intermedie di 10 o 20 giorni	Fino a 24 mesi totali, pause intermedie di 10 o 20 giorni, più causali	Le causali vanno sempre indicate nell'atto scritto di rinnovo, a prescindere dalla sua durata
19, co. 4, e 21	Proroga del contratto a termine	Rispetto dei 36 mesi in tutto e del massimo di 5 proroghe	Fermi i 24 mesi totali, il contratto può essere prorogato liberamente nei primi 12 mesi: dopo vanno indicate le causali. I contratti stagionali possono essere prorogati senza indicare la causale	Le proroghe scendono da 5 a 4. Se il numero delle proroghe è superiore a 4, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della 5a proroga
28, co. 1	Impugnazione: primo termine	Per iscritto, entro 120 giorni dalla fine del singolo contratto	Per iscritto, entro 180 giorni dalla fine del singolo contratto.	Per i successivi termini, si applica l'articolo 6, co. 2, della legge 15 luglio 1966, n. 604.
28, co 2 .legge n. 92/2012	Contributo addizionale	1,40%	Aumento di 0,5 punti percentuali per ogni rinnovo	Fanno ancora eccezione i contratti a termine stagionali e sostitutivi
<p>L'articolo 1, co. 2, del D.L. n. 87/2018 stabilisce che le disposizioni di cui al co. 1 si applicano ai contratti a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, nonché ai rinnovi e alle proroghe dei contratti in corso alla medesima data.</p>				